

Manifestazioni spettacolistiche rinviate: cosa succede ai biglietti?

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia con il Principio di diritto n. 14, chiarendo che in caso di manifestazioni spettacolistiche non si applica la disposizione – art.6, comma 3, del DPR 544/1999 – secondo cui *«Qualora l'effettuazione delle attività [...] sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima»* - non si applica alle manifestazioni spettacolistiche in quanto previsto esclusivamente per le attività di intrattenimento.

Secondo l'Agenzia, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere - e fermi i limiti dalla stessa emergenti sotto il profilo dell'IVA (si vedano, ad esempio, l'articolo 74-quater del DPR 633/1972 ed il D.M. 13 luglio 2000, "Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche") – **i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall'organizzatore validi per l'ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.**

Restano comunque impregiudicate le specifiche previsioni dettate dal legislatore in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, tra queste, la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti individuati dall'articolo 88 del DL 18/2020 ai sensi del quale l'«organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione».

Arsea Comunica n. 136 del 26/08/2020

Lo staff di Arsea srl